

CFF Corte Federale di Appello

Proc. n. 1/2017

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

composta dai sigg.ri:

- prof. avv. Marcello Mazzuca – Presidente
- avv. Filippo Papa – Componente effettivo
- avv. Emanuele Citro – Componente effettivo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1/2017 su istanza promossa

DA

sig. Mauro Facchetti, nato il 29 ottobre 1962, a Chiari (BS), codice fiscale FCCMRA62R29C618V.

FATTO

In data 3 agosto 2017, il sig. Mauro Facchetti, tesserato della Federazione Italiana Sport Bowling, ha presentato a questa Corte d'Appello istanza di riabilitazione ai sensi dell'art. 79 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina della FISB, mediante la quale
premessi che:

- con Decisione n. 8\2012, emessa dalla Commissione di Giustizia e Disciplina della FISB nel procedimento disciplinare iscritto al n. 9\2011, è stato condannato definitivamente alla sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico per anni uno e mesi sei, per violazione degli artt. 14 dello Statuto, 17 co. 1 lettera f del regolamento Organico e 1 del Regolamento di Giustizia;
- la condanna è stata assunta con la seguente motivazione: *“per avere trattenuto copia di tutti i documenti federali (presumibilmente durante il periodo in cui rivestiva la carica di Presidente federale) secondo quanto dallo stesso dichiarato apertamente; pubblicato la relazione tecnica trovata negli archivi federali, nel novembre 2006 redatta dall'allora CT e della quale pubblicava n. 5 pagine su 18 e nella quale vengono esposti fatti e giudizi personali e tecnici sui singoli atleti; divulgato scientemente e deliberatamente tale relazione utilizzando un tono ironico nel motivarne le ragioni”;*

- avverso la predetta decisione è stato interposto appello innanzi alla Corte Federale della FISB, la quale - con decisione assunta in data 4 ottobre 2012 - ha ridotto la pena e definitivamente condannato alla sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico per anni uno e mesi tre; ha chiesto la riabilitazione, in virtù della affermata sussistenza delle condizioni previste dall'art. 79, comma 2, del Reg. Giust. Disc., e in particolare: a) il decorso tre anni dalla totale espiazione della sanzione inflitta e b) la irreprensibile condotta in tutto il periodo.

Nella seduta del 19 settembre, questa Corte di Appello ha ritenuto di acquisire ulteriore documentazione, volta ad appurare l'esistenza dei predetti requisiti e pertanto ha emesso Ordinanza mediante la quale, con riferimento al requisito sub a) ha ordinato al sig. Facchetti di produrre, con qualsiasi mezzo idoneo, la prova della esatta decorrenza del provvedimento di sospensione; e con riferimento al requisito sub b) ha invece chiesto al Procuratore Federale di attestare la sussistenza e/o l'insussistenza, nel Casellario Federale, di notizie rilevanti e/o di procedimenti disciplinari a carico del sig. Facchetti.

L'istante ha ottemperato all'ordine di integrazione della prova con mail del 21 settembre 2017; la Procura Federale ha trasmesso l'attestazione richiesta con mail del 25 settembre 2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 79, comma 2, del Reg. Giust. Disc. della FISB prevede espressamente che il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla Corte d'Appello in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.

Quanto al requisito sub a), la Corte osserva che sulla base della documentazione prodotta, a seguito dell'Ordinanza istruttoria emessa da questa Corte, dal sig. Mauro Facchetti, emerge con certezza che il provvedimento di sospensione assunto in data 4 ottobre 2012 è stato comunicato al difensore costituito dello stesso sig. Facchetti e, pertanto, è divenuto efficace in data 13 dicembre 2012; e che, di conseguenza, la pena comminata di anni uno e mesi è stata definitivamente eseguita in data 13 marzo 2014.

Risulta dunque dimostrato che alla data di presentazione dell'istanza di riabilitazione, val quanto dire alla data del 3 agosto 2017, il termine dei tre anni previsto dal sopracitato art. 79, comma 2, Reg. Giust. Disc., era già ampiamente maturato.

Quanto al requisito sub b), la Corte osserva che sulla base dell'attestazione rilasciata dal Procuratore Federale e trasmessa in data 25 settembre 2017 risulta provato che il sig. Mauro Facchetti ha tenuto buona condotta nel periodo compreso tra la data della condanna e la presentazione dell'istanza di riabilitazione, giacché nel Casellario Federale non risulta alcun carico pendente associato al nominativo dello stesso sig. Facchetti.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 79, comma 2, del Reg. Giust. Disc., **accoglie** l'istanza di riabilitazione presentata dal tesserato sig. Mauro Facchetti e, per l'effetto, dichiara estinte le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna emessa in data 4 ottobre 2012.

Manda alla Segreteria della Federazione per i conseguenti provvedimenti.

Roma, 29 settembre 2017

f.to prof. avv. Marcello Mazzuca – Presidente .
f.to avv. Filippo Papa – Componente effettivo .
f.to avv. Emanuele Citro – Componente effettiva